

(N. 2418)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TARTUFOLI e TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1958

Norme integrative alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080,
per l'inquadramento di geometri del Genio civile nel ruolo degli ufficiali idraulici.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'approvare il disegno di legge sull'inquadramento nel gruppo *B* degli impiegati dello Stato degli ufficiali idraulici, la 7^a Commissione permanente del Senato volle che si rimandasse al disegno di legge apposito da studiare separatamente, la norma relativa alla posizione degli impiegati che provenendo dal ruolo degli ufficiali idraulici ed essendo in possesso del titolo di studio sono passati per concorso al ruolo dei geometri onde aprirsi la possibilità di carriera in gruppo *B* quando gli ufficiali idraulici erano inquadrati fra il personale della carriera esecutiva.

Richiamandosi infatti nella legge 21 ottobre 1957, n. 1080, la legge 30 ottobre 1955, n. 1053, viene computata per intero agli ufficiali idraulici che oggi si inquadrano nel gruppo *B* l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza e vengono loro per di più accordati notevoli vantaggi di carriera a seguito della creazione *ex novo* dei posti di primo ufficiale idraulico e di ufficiale idraulico principale. Di fronte a costoro verrebbero a trovarsi gra-

vamente danneggiati coloro che a suo tempo, anche per suggestione del Superiore Ministero hanno aderito a passare nel ruolo dei geometri avendone il titolo, cioè indubbiamente coloro che, quanto meno per il titolo di studio erano i più qualificati fra gli ufficiali idraulici.

Sono proprio questi ultimi che senza le norme integrative che i sottoscritti propongono alla Vostra attenzione, verrebbero danneggiati, quasi puniti, perchè essi hanno certamente tutti i requisiti di lunga esperienza e di preparazione e di studio per i compiti di concetto, ma appunto per questo verrebbero posposti ai loro colleghi rimasti nel ruolo degli ufficiali idraulici o per difetto di titolo di studio o per non aver voluto affrontare gli esami onde essere inquadrati tra i geometri.

Bisogna infatti tenere conto del fatto che gli ufficiali idraulici muniti del titolo di studio non sono passati al ruolo *B* per effetto di disposizioni di legge, ma per esami, e altri esami ancora hanno dovuto subire per essere promossi al grado IX; nè durante il periodo di permanenza nel ruolo dei geometri hanno perduto

esperienza perchè l'Amministrazione ha continuato ad approfittare della loro esperienza nei problemi idraulici e di bonifica, impiegandoli pure nei momenti più difficili in servizi di vigilanza e di piena, durante i quali hanno avuto alla loro dipendenza gli ufficiali idraulici di gruppo (allora) *C* che oggi passerebbero avanti a loro nel grado e nella remunerazione.

Ecco perchè i sottoscritti si permettono di presentare a Voi il disegno di legge che integra, conforme a quello che fu allora il voto manifestato dalla 7^a Commissione del Senato la norma approvata: i sottoscritti sono sicuri perciò che Voi vorrete approvare la proposta che essi formulano, certi che essa corrisponde a criteri di profonda giustizia ed equità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I geometri del Genio civile che siano appartenuti per non meno di quindici anni al soppresso ruolo degli ufficiali idraulici e di bonifica di gruppo *C* possono essere restituiti, a domanda, al ruolo degli ufficiali idraulici di gruppo *B* istituito con la legge 21 ottobre 1957, n. 1080, se essi sono passati al ruolo dei geometri in data non anteriore al 1° gennaio 1951 a seguito di esami.

Il passaggio avviene a condizione che gli interessati ne presentino domanda entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge: in tal caso essi mantengono il grado raggiunto nel ruolo dei geometri e vengono inseriti nel ruolo degli ufficiali idraulici, personale tecnico del gruppo *B*, immediatamente

prima dei loro pari grado provenienti dal soppresso ruolo degli ufficiali idraulici, personale esecutivo (gruppo *C*) aventi la stessa anzianità.

Art. 2.

I posti di ufficiale idraulico principale disponibili dopo la prima applicazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, e quelli che si renderanno vacanti successivamente saranno conferiti per merito comparativo ai dipendenti di cui all'articolo che precede che siano pervenuti al grado IX (coeff. 271) del ruolo geometri mediante esame di promozione e che abbiano una anzianità complessiva nei due ruoli non inferiore ad anni trenta: detti impiegati saranno iscritti nel ruolo organico degli ufficiali idraulici secondo le norme del precedente articolo, con le anzianità agli effetti giuridici, delle promozioni conferite nella prima applicazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080.